

**REGOLAMENTO per la DISCIPLINA
dell'ORGANIZZAZIONE e dello SVOLGIMENTO delle
FUNZIONI COMUNALI in materia di
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n^o 23 in data 20.05.2005
(modificato con Delibera del Consiglio Comunale n^o 36 in data 30.06.2005
e con Delibera del Consiglio Comunale n^o 41 in data 29.07.2005)

Elenco Mercati, Fiere e Fiere promozionali oggetto del presente Regolamento:

- **Mercato** del mercoledì posto nel Capoluogo in Piazza del Popolo, via Cavour, Piazza Vittorio Emanuele II, Via G. Pascoli, Piazza della Posta.
- **Mercato** del primo sabato del mese posto in area di sosta mercatale della frazione di Trassilico.
- **Mercato** del secondo sabato del mese posto in area di sosta mercatale della frazione di Cardoso.
- **Mercato** del terzo sabato del mese posto in area di sosta mercatale della frazione di Bolognana.
- **Fiera** dell'ultima domenica del mese di **maggio** denominata "Fiera di Maggio" posta nel Capoluogo in Piazza del Popolo, via Cavour, Piazza Vittorio Emanuele II, via Roma, via G. Pascoli, Piazza del Posta, via B.E. Guerra, via I Maggio, Piazza Gruppo Valanga
- **Fiera** dell'ultima domenica del mese di **settembre** denominata "Fiera di Settembre" posta nel Capoluogo in Piazza del Popolo, via Cavour, Piazza Vittorio Emanuele II, via Roma, via G. Pascoli, Piazza del Posta, via B.E. Guerra, via I Maggio, Piazza Gruppo Valanga.
- **Fiera promozionale** della prima domenica del mese di ottobre denominata "Fiera di Trassilico" posta in area di sosta mercatale.
- **Fiera promozionale** della prima domenica del mese di luglio denominata "Fiera di Cardoso" posta in area di sosta mercatale.
- **Fiera promozionale** del primo giorno del mese di maggio denominata "Fiera di Bolognana" posta in area di sosta mercatale.

INDICE

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

- Articolo 1* - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Finalità del regolamento
Articolo 4 - Commissione consultiva comunale
Articolo 5 - Esercizio dell'attività
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere
Articolo 8 - Assenza del titolare
Articolo 9 - Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio
Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
Articolo 11 - Assegnazione posteggi riservati
Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 13 - Modalità di registrazione delle presenze
Articolo 14 - Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti
Articolo 15 - Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione
Articolo 16 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo 17 - Normativa igienico-sanitaria
Articolo 18 - Vendita a mezzo veicoli

Titolo 2	 Mercati
-----------------	-----------------

Capo I - Norme generali

- Articolo 19* - Norme in materia di funzionamento dei mercati
Articolo 20 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi
Articolo 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 22 - Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi
Articolo 23 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 24 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 25 - Mercati Straordinari

Capo II - Individuazione dei mercati

- Articolo 26* - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari
Articolo 27 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 3

Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 28 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

Articolo 29 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 31 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento.
Specializzazioni merceologiche.

Articolo 32 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 4

Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 33 - Fiere Promozionali

Articolo 34 - Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 35 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

Articolo 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

Articolo 37 - Fiera promozionale: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.

Articolo 38 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 5

Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 39 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

Articolo 40 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

Capo II - Individuazione dei posteggi

Articolo 41 - Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche e orari.

Articolo 42 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 6	Commercio itinerante
-----------------	-----------------------------

Articolo 43 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 44 - Aree dove è vietato l'esercizio del commercio

Articolo 45 - Rappresentazione cartografica

Articolo 46 - Determinazione degli orari

Titolo 7	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

Articolo 47 - Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Articolo 48 - Attività stagionali

Articolo 49 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Articolo 50 - Sanzioni

Articolo 51 - Disposizioni transitorie

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 07.02.2005, n.28, di seguito denominata legge.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Articolo 2
Definizioni

1. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
2. Per **aree pubbliche** si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per **mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità composta da posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
4. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
5. Per **posteggio**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
6. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
7. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
8. Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
9. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (*per cause non volute/dipese dall'operatore, ad esempio: avverse condizioni atmosferiche*), salvo quanto previsto dall'art.13 comma 2.
10. Per **presenze in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
11. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
12. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.

-
13. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 14. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori ;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi ;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 4 Commissione consultiva comunale

1. Il comune, al fine di coordinare le diverse attività di vendita su aree pubbliche, può nominare una Commissione consultiva costituita dai rappresentanti degli operatori del commercio su aree pubbliche, del comune, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
2. La Commissione provvede in particolare :
 - a) alla concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche ;
 - b) alla definizione e alla valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, della viabilità, dell'arredo urbano e delle manifestazioni commerciali.

Articolo 5 Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche é soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune ed è svolto da imprenditori individuali o società di persone in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui agli articoli 13 e 14 della legge.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

-
5. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti abilitati nelle altre Regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla normativa regionale vigente in Toscana.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi e fuori mercato nell'ambito del territorio nazionale.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 1, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 della legge.
4. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza.

Articolo 7

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge.
3. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.
4. Nel caso di svolgimento di una fiera è ammessa la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
6. Il bando contiene :
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;

d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

7. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

7. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

8. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato, nella fiera, e nel posteggio fuori mercato. A parità di anzianità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

Articolo 8

Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 9

Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nonché l'autorizzazione in forma itinerante, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.

3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali della società, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Gli eredi, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, non in possesso dei requisiti professionali, hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.

4. Qualora entro un anno dalla data del decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

-
5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, l'erede ha facoltà, entro un anno dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
 6. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.
 7. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
 8. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 10

Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 8 del presente regolamento.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio il comune provvede ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Articolo 11

Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il

rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

2. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93, che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di 3 anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di altra società. In caso di cessazione dell'attività, il posteggio non potrà essere ceduto, ma dovrà essere lasciato libero e verrà dunque assegnato dal comune tramite bando pubblico.
3. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93 e alla legge 104/92, non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali. La sostituzione è consentita per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza non può darsi luogo a sostituzione; il titolare del posteggio riservato è considerato assente e il posteggio è assegnato sulla base dei criteri previsti all'articolo 12.

Articolo 12

Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, della fiera, o fuori mercato adottando come criteri quelli di cui all'articolo 7, comma 8 del presente regolamento.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 13

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
2. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

Articolo 14

Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

-
2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata, essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa. Tali soggetti hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi.
 3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
 4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
 5. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Articolo 15

Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

1. L'autorizzazione nonché l'eventuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali.
2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresì nei casi in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro centottanta (180) giorni dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del comune di concedere una proroga per comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell'attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro **dieci** giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);
 - c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'articolo 9, comma 2, del presente regolamento.
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell'attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
5. Il comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Articolo 16

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
6. E' fatto obbligo agli operatori di raccogliere chiusi in contenitori tutti i rifiuti prodotti per la rimozione dell'area utilizzata.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 17

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dall' Ordinanza sanitaria 3 aprile 2003.
2. In relazione all'articolo 40, comma 9, della legge si determina in 100 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di servizi igienico-sanitari. Tali servizi saranno determinati in misura di 1 ogni 50 posteggi.

Articolo 17-bis

Normativa antincendio

Gli Operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono osservare le seguenti prescrizioni:

1. i liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, di tipo omologato, chiusi e conservati in luoghi idonei.
2. Gli spazi sottostanti ed adiacenti banchi di vendita, i veicoli e le carovane, non devono essere utilizzati per depositare materiali diversi da quelli in vendita; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitare la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio.
3. Tutti i veicoli che vengono utilizzati all'interno dell'area destinata la pubblico, devono essere parcheggiati in modo tale da non essere causa di pericolo ed intralcio alle eventuali operazioni di soccorso.
4. E' vietato l'impiego di contenitori di gas infiammabile compressi e/o liquefatti, con esclusione di quei mezzi omologati per i quali è consentio lo stazionamento in luogo sicuro e marginale.
5. E' vietato l'uso di palloni in esposizione che contengono gas infiammabile.

-
6. E' vietato l'uso di fiamme libere, giochi pirotecnici o altre sostanze classificate esplosive, nonché gas tossici e/o nocivi.
 7. Ogni banco di vendita deve avere in dotazione almeno un estintore di tipo omologato e di classe minima 21A - 89B (estintore a polvere da 5 Kg).
 8. Tutti gli apparecchi, gli impianti e le eventuali attrezzature devono essere conformi alle norme di sicure vigente (UNI-CIG – UNI-CEI).
 9. Le emissioni acustiche provocate dalle attività del mercato non dovranno superare i limiti acustici massimi previsti dalle norme vigenti.
 10. I tendoni, teloni, gazebo, tende e qualsiasi materiale di arredo e rivestimento devono essere di tipo omologato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 e, quindi, incombustibili. Non sono ammesse coperture pressostatiche.
 11. Le funi per controventare i picchetti ed i paletti per tendoni e simili non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri e devono essere protetti e opportunamente segnalati (nastro bianco e rosso).
 12. In cattive condizioni atmosferiche che possono influire sulla stabilità delle strutture di copertura, necessita garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza delle persone, con opportuni ed efficaci provvedimenti, fino alla cessazione dell'attività con il rapido smantellamento dell'attrezzature.
 13. La larghezza dei passaggi pedonali di vendita, non devono essere inferiore a 1,20 metri sia all'interno delle strutture che all'esterno.

Articolo 18

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune può consentire in alcune aree il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Titolo 2

Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 19

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione.

Articolo 20

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

-
1. Il comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
 2. Prima della pubblicazione del bando comunale **può** procedersi alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base di quanto previsto all'articolo 22.

Articolo 21

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 22

Criteri di variazione per migliorie e scambio di posteggi

1. L'ufficio o il soggetto incaricato dal comune segnala, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, all'ufficio interessato che provvede, in presenza di posteggi liberi, ad emettere i bandi per la migliorie, di cui al comma 2.
2. Il comune può procedere all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
4. I criteri per la migliorie del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - c) anzianità dell'età anagrafica.
5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore **può** essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 23

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato.

Articolo 24

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

-
1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
 2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese ed infine all'anzianità data dall'età anagrafica.
 3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
 4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 25 Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, **di norma**, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato. Qualora l'edizione aggiuntiva dei mercati rionali si svolga di domenica il comune stabilisce quale organico è autorizzato allo svolgimento dell'attività.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 26

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
 - a) svolgimento del mercato: annuale;
Cadenza: settimanale;
Giornata di svolgimento: mercoledì;
 - b) ubicazione: **Capoluogo** - Piazza del Popolo, via Cavour, Piazza V.E. II, via G. Pascoli, Piazza della Posta;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq.1037;
 - d) totale posteggi: n.36, di cui:
 - n.6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n.26 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.
 - n.3 riservati ai produttori agricoli.
 - n.1 riservati ai portatori di handicap
 - e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n.3 ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq.88
 - posteggi su area scoperta n.1 ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.24
 - posteggi su area scoperta n.32 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 925, di cui per il settore alimentare mq.164 e per il settore non alimentare mq. 761;
 - f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - g) L'orario di vendita è: 8,00 – 14,00.
Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
 - a) svolgimento del mercato: annuale;
Cadenza: mensile;
Giornata di svolgimento: *primo* sabato del mese;
 - b) ubicazione: frazione di **Trassilico** - area di sosta mercatale;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq.372;

d) totale posteggi: n.14, di cui:

- n.3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n.6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
- n.4 riservati ai produttori agricoli.
- n.1 riservati ai portatori di handicap

e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n.4 ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq.96
- posteggi su area scoperta n.1 ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.24
- posteggi su area scoperta n.9 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq.252, di cui per il settore alimentare mq.72 e per il settore extralimentare mq.180

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

g) L'orario di vendita è: 8,00 – 14,00.

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento del mercato: annuale;

Cadenza: mensile;

Giornata di svolgimento: *secondo* sabato del mese;

b) ubicazione: Frazione di **Cardoso** - area di sosta mercatale;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.320;

d) totale posteggi: n.14, di cui:

- n.3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n.6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
- n.4 riservati ai produttori agricoli.
- n.1 riservati ai portatori di handicap

e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n.4 ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq.96
- posteggi su area scoperta n.1 ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.18

-
- posteggi su area scoperta n.9 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq.206, di cui per il settore alimentare mq.72 e per il settore extralimentare mq.134
 - f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - g) L'orario di vendita è: 8,00 – 14,00.

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
 - a) svolgimento del mercato: annuale;
Cadenza: mensile;
Giornata di svolgimento: *terzo* sabato del mese;
 - b) ubicazione: Frazione di **Bolognana** - area di sosta mercatale;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq.216;
 - d) totale posteggi: n.9, di cui:
 - n.2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n.4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
 - n.2 riservati ai produttori agricoli.
 - n.1 riservati ai portatori di handicap
 - e) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n.2 ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq.48
 - posteggi su area scoperta n.1 ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.24
 - posteggi su area scoperta n.6 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq.144, di cui per il settore alimentare mq.48 e per il settore extralimentare mq.96
 - f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - g) L'orario di vendita è: 8,00 – 14,00.

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

Articolo 27
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3	Fiere
-----------------	--------------

Capo I - Norme generali

Articolo 28
Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
2. L'incaricato del comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
4. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito, previa comunicazione al comune, presentarsi con l'atto di concessione e con copia conforme dell'autorizzazione.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 29
Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si potrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliori, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando contiene le modalità per la presentazione delle domande di migliorìa.

Articolo 30
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

-
1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
 2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese ed infine all'anzianità data dall'età anagrafica.
 3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
 4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
 5. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
 6. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 31

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata "Fiera di Maggio" si svolge l'ultima domenica del mese di maggio.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: **Capoluogo** - Piazza del Popolo, via Cavour, Piazza Vittorio Emanuele II, via Roma, via G. Pascoli, Piazza del Posta, via B.E. Guerra, via I Maggio, Piazza Gruppo Valanga;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1990,
 - c) numero totale posteggi: 82, di cui:
 - n.16 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n.62 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.
 - n.2 riservati ai produttori agricoli.
 - n.2 riservati ai portatori di handicap
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla normativa regionale.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. L'orario di vendita è: 8,00 – 20,00.

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche: alimentari, non alimentari, dolciumi, prodotti agricoli.

-
1. La Fiera denominata "Fiera di Settembre" si svolge l'ultima domenica del mese di settembre.
 2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: **Capoluogo** - Piazza del Popolo, via Cavour, Piazza Vittorio Emanuele II, via Roma, via G. Pascoli, Piazza del Posta, via B.E. Guerra, via I Maggio, Piazza Gruppo Valanga;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1990;
 - c) numero totale posteggi: 82, di cui:
 - n.16 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
 - n.62 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
 - n.2 riservati ai produttori agricoli;
 - n.2 riservati ai portatori di handicap.
 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla normativa regionale.
 4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - la destinazione dei singoli posteggi.
 5. L'orario di vendita è: 8,00 – 20,00.

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.
 6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche: alimentari, non alimentari, dolciumi, prodotti agricoli.

Articolo 32

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Capo I - Norme generali

Articolo 33

Fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, purchè non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Per esigenze eccezionali il comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. La fiera promozionale è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
4. Le fiere promozionali possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

Articolo 34

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle priorità e delle procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 35

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda ed infine all'anzianità data dall'età anagrafica.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal comune, si tiene conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 36

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1 All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2 L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese ed infine dall'anzianità data dall'età anagrafica.
- 3 L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 37

Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.
Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata Fiera di **Trassilico** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la prima domenica del mese di ottobre;
 2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: frazione di Trassilico - area di sosta mercatale;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq.372,
 - c) numero totale posteggi: 14, di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - n. 6 riservati ad altri soggetti iscritti al REA
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap
 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla normativa regionale.
 4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
 5. Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

1. La Fiera denominata Fiera di **Cardoso** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la prima domenica del mese di luglio;
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

-
- a) ubicazione: frazione di Cardoso - area di sosta mercatale;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq.320,
 - c) numero totale posteggi: 14, di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - n. 6 riservati ad altri soggetti iscritti al REA
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap
 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla normativa regionale.
 4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
 5. Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

1. La Fiera denominata Fiera di **Bolognana** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il primo giorno del mese di maggio;
 2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: frazione di Bolognana - area di sosta mercatale;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq.216,
 - c) numero totale posteggi: 9, di cui:
 - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - n. 4 riservati ad altri soggetti iscritti al REA
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap
 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla normativa regionale.
 4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
 5. Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

Articolo 38

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di

sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo I - Norme generali

Articolo 39

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. Il comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale a cui viene data idonea pubblicità tramite affissione all'albo.
3. L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti priorità :
 - a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, si fa riferimento all'anzianità complessiva maturata dallo stesso nel registro delle imprese.

Articolo 40

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 41

Posteggi fuori mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
- a) svolgimento dell'attività: annuale/stagionale
Cadenza : mensile/quindicinale/bisettimanale/settimanale/giornaliero
Giornata svolgimento _____
- b) ubicazione: _____;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. _____;
- e) totale posteggi: n. _____, di cui:
- n. _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
 - n. _____ riservati ai produttori agricoli
 - n. _____ riservati ai portatori di handicap
 - n. _____ riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993
- f) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:
- Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

Articolo 42

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

3. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
4. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 43**Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 m .

Articolo 44**Aree dove è vietato l'esercizio del commercio**

- 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - nelle seguenti strade: AREA CIMITERIALE del Capoluogo.
 - qualora l'Amministrazione comunale, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 45**Rappresentazione cartografica**

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 46**Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Articolo 47**Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 48**Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 49**Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 50**Sanzioni**

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art.104 della legge.
2. La merce confiscata **può** essere alienata a titolo gratuito ad enti e/o associazioni che hanno come oggetto sociale attività non di lucro e destinata esclusivamente a scopi di beneficenza.

Articolo 51**Disposizioni transitorie**

1. Il comune rilascia l'autorizzazione da esibirsi unitamente alla concessione decennale per le fiere già rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale 3 marzo 1999 n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del presente regolamento.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente.